

Tar Lazio – Roma - Sezione III bis - Sentenza 20 novembre 2015 n. 13140

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE TERZA BIS

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5139 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Au.Si., rappresentato e difeso dall'avv. Ma.Ra., con domicilio eletto presso lo studio di questi in Roma, Via (...);

contro

Università degli Studi di Roma “Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via (...);

Senato Accademico dell'Università “Sapienza” di Roma;

per l'annullamento

della deliberazione del Senato Accademico dell'Università di Roma “Sapienza” n. 138 del 17 marzo 2015, di “non approvazione” della proposta di conferimento al ricorrente del titolo di “professore emerito”;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, in parte qua, il “Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario”, approvato dal Senato Accademico il 23 aprile 2013 e dal Consiglio di amministrazione il 7 maggio 2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 17 aprile 2015 e depositato il 22 aprile 2015, il prof. Au.Si. impugna la deliberazione del Senato Accademico dell'Università di Roma "Sapienza" n. 138 del 17 marzo 2015, di "non approvazione" della proposta di conferimento del titolo di "professore emerito". Impugna altresì ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, in parte qua, il "Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario", approvato dal Senato Accademico il 23 aprile 2013 e dal Consiglio di amministrazione il 7 maggio 2013.

L'interessato fa presente che la proposta di attribuzione del titolo di professore emerito è stata avanzata per il prof. Si. dalla Facoltà di scienze politiche, sociologia e comunicazione, con deliberazione dell'Assemblea di Facoltà in data 14 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 e secondo la procedura prevista dal Regolamento adottato dall'Università di Roma "Sapienza" con deliberazioni del Senato Accademico in data 23 aprile 2013 e del Consiglio di amministrazione in data 7 maggio 2013.

Deduce i seguenti motivi:

I) Violazione di legge, illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione.

La sequenza procedimentale prevista nel Regolamento adottato dall'Università di Roma "Sapienza" sarebbe in contrasto con la previsione "base" dettata dall'art. 111 del R.D. n. 1592/1933, che non contempla alcuna competenza in argomento del Senato Accademico.

II) Irragionevolezza e contraddittorietà. Violazione dello Statuto.

L'approvazione della proposta di conferimento del titolo di professore emerito non rientrerebbe nei compiti statutari del Senato Accademico, dovendo del resto le questioni relative ai professori ordinari essere affrontate e decise solo da professori della stessa fascia di docenza.

III) Carezza di motivazione. Violazione di legge.

Il diniego di autorizzazione, malgrado le risultanze favorevoli dell'istruttoria, sarebbe illegittimamente motivato con un mero richiamo a "quanto emerso nel corso del dibattito".

Con motivi aggiunti notificati il 14 maggio 2015 e depositati il 15 maggio 2015 il ricorrente, avendo avuto accesso al verbale di seduta del Senato Accademico nel corso della quale è stato adottato il provvedimento impugnato, deduce ulteriormente che, pur in pacifica presenza di tutti i presupposti professionali e didattico scientifici, il diniego del titolo di emerito sarebbe stato deliberato sulla base di inammissibili considerazioni di natura politica. Egli contesta inoltre la veridicità dei fatti citati "a suo carico" nel corso del dibattito svoltosi in Senato Accademico.

Per l'amministrazione intimata si è costituita in giudizio l'Avvocatura dello Stato ed ha eccepito la tardività dell'impugnazione del "Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario", approvato dal Senato Accademico il 23 aprile 2013 e dal Consiglio di amministrazione il 7 maggio 2013, sostenendo nel merito la

competenza del Senato Accademico e la piena legittimità dell'impugnato diniego di approvazione.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 5 novembre 2015.

Il ricorso è fondato.

L'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 dispone quanto segue:

“Ai professori ordinari, che siano stati collocati a riposo o dei quali siano state accettate le dimissioni, potrà essere conferito il titolo di "professore emerito", qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari: il titolo di "professore onorario" qualora tale servizio abbia avuto la durata di almeno quindici anni.

Detti titoli sono concessi con decreto Reale, su proposta del Ministro, previa deliberazione della Facoltà o Scuola cui l'interessato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

Ai professori emeriti ed onorari non competono particolari prerogative accademiche”.

Ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.P.R. n. 382/1980, la trattazione in seno al Consiglio di Facoltà delle “questioni relative alle persone dei professori ordinari” è riservata soltanto ai medesimi.

Al riguardo il collegio ritiene che, contrariamente a quanto opinato di recente in giurisprudenza (v. T.A.R. Emilia – Romagna, I, 5 ottobre 2012, n. 605), il conferimento del titolo onorifico di professore “emerito” attiene con ogni evidenza allo status dei professori universitari, per i quali rappresenta l'approdo finale della vita professionale.

Ciò posto, meritano condivisione le censure avanzate dal ricorrente avverso il coinvolgimento nella procedura di riconoscimento di detto titolo di organi diversi da quello contemplato dalla normativa statale di riferimento, la quale affida la competenza a deliberare sulla proposta – che, nell'attuale ordinamento è poi definitivamente delibata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - alla Facoltà di appartenenza, cioè ad un ambito tecnico e ad un organo idoneo a valutare gli aspetti di merito scientifico che vengono in rilievo nella valutazione di siffatto “coronamento” della carriera accademica.

Al contrario, il Senato Accademico rappresenta l'organo di indirizzo, anche “politico”, delle Università ed il suo coinvolgimento nella procedura in questione risulta in contrasto sia con la previsione di legge che attribuisce alle Facoltà la competenza alla proposta, sia con quella che riserva ai soli professori della medesima fascia ogni decisione incidente sullo status dei professori ordinari.

Ritiene il collegio che questo coinvolgimento non sia possibile e che nel contrasto debba prevalere la disciplina statale, con disapplicazione di quella dettata dall'Università, senza bisogno di un suo annullamento, trattandosi di contrasto tra differenti fonti normative di diverso livello (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, IV, 15 marzo 2012, n. 1290).

Né in senso contrario può avere rilievo l'autonomia riconosciuta dall'ordinamento alle università.

Va osservato al riguardo che a queste ultime sono stati indubbiamente attribuiti una potestà ordinamentale e statutaria ed un esteso ambito di autonomia, in coerenza con il dettato dell'art. 33 della Costituzione, che l'art. 6, secondo comma, legge n. 168 del 1989 ha ribadito e puntualizzato.

Tale autonomia deve però estrinsecarsi pur sempre nei "limiti stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 33, comma 5, Cost.) e deve coordinarsi con le norme di rango superiore, sia antecedenti che successive alla legge n. 168 del 1989 (C.S., VI, 5 giugno 2006, n. 3341).

In tal senso, i regolamenti universitari presentano una valenza sub - primaria, in quanto il diritto per le istituzioni universitarie sussiste unicamente nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi statali (C.S., VI, 24 gennaio 2011, n. 467).

Ai sensi dell'art. 6 legge n. 168 del 1989, l'autonomia universitaria si esplica e trova attuazione (a mezzo della potestà statutaria - regolamentare) nei limiti indicati dalla legge ed in quegli ambiti che non siano coperti da riserva di legge (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 4 novembre 2010, n. 2679).

Per quanto riguarda la attribuzione del titolo di professore emerito, come sopra rilevato, ci sono precise disposizioni normative di fonte primaria che indicano l'organo competente alla proposta, individuandolo nella Facoltà, e richiedono che la decisione, concernente il coronamento della carriera professionale dei professori ordinari, sia assunta esclusivamente da docenti appartenenti alla medesima fascia.

Tali disposizioni di rango primario, dettate dall'art. 111 del R.D. n. 1592/1933 e dall'art. 95 del D.P.R. n. 380/1982, non possono, ad avviso del collegio, essere derogate dai Regolamenti delle singole Università.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso in esame va accolto, con conseguente annullamento per incompetenza della deliberazione del Senato Accademico n. 138/2015, che ha denegato l'approvazione di una proposta di Facoltà che avrebbe, invece, dovuto essere direttamente trasmessa al competente MIUR.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, in parte qua, la deliberazione del Senato Accademico n. 138/2015, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l'Università di Roma "Sapienza" al pagamento delle spese a favore del ricorrente, forfetariamente liquidate in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso - Presidente, Estensore

Maria Cristina Quiligotti - Consigliere

Ines Simona Immacolata Pisano - Consigliere

Depositata in Segreteria il 20 novembre 2015